



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara
UFFICIO POLIZIA LOCALE

28011 - Piazza della Vittoria n. 11
Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013
polizialocale@comune.armeno.no.it
armeno@cert.ruparpiemonte.it



Prot. Nr 2706/2021
ORDINANZA n° 18/2021

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare di un tratto di Via Badanelli dall'intersezione con Piazza della Vittoria all'altezza civico 18.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la necessità di intervento da parte dell'Impresa Cave di Corconio con sede in Orta San Giulio (NO) Strada Provinciale Vacciago -S.R. 229 P.IVA C.F. e P.I. 00122840036, per esecuzione lavori di ripristino manto stradale

VISTE le dimensioni e la conformazione della carreggiata nella zona interessata ai lavori;

VISTO l'art. 7 del D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 132/93 di delimitazione del centro abitato;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 276/2000;

ORDINA

dalle ore 08:00 del giorno 6 maggio 2021 e sino a fine lavori

LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO

DI VIA BADANELLI DALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA DELLA VITTORIA

ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 18.

L'Impresa esecutrice dei lavori è tenuta:

A garantire, adottando tutte le misure necessarie e per l'intera durata del periodo del presente provvedimento, il transito pedonale, in totale sicurezza, nella zona interessata dai lavori;

A rendere note le misure stabilite dal presente provvedimento, mediante l'installazione della segnaletica stradale di preavviso e di prescrizione, secondo le normative vigenti;

Completati i lavori, a ripristinare le sede stradale, se manomessa, e/o imbrattata a seguito della loro esecuzione:

A V V E R T E

DEVE RITENERSI SOSPESA OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

L'INOSSERVANZA DELLE MISURE STABILITE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO, COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA;

LA PRESENTE ORDINANZA È COMUNQUE SEMPRE SOGGETTA A SOSPENSIONE E/O REVOCA IN CASO DI MANIFESTAZIONI, RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE O TECNICHE O PER ABUSO DEL BENEFICIARIO;

IN OPPOSIZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO PROPORRE RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALL'ULTIMO GIORNO DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DECRETO LGS. 285\92 E DELL'ART. 74 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241 in data 07/08/1990 e s. m. ed i., avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione con notificazione al T.A.R. di Torino ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 in data 24/11/1971

LE ATTIVITA' ESERCITATE DOVRANNO ESSERE CONFORMI A QUELLE CONSENTITE DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DALLA REGIONE PIEMONTE IN TEMA DI CONTENIMENTO DELL' EMERGERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.

GLI OPERATORI INOLTRE DOVRANNO ADOTTARE IDONEE MISURE DI SICUREZZA E UTILIZZARE LE ATTREZZATURE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI ED GLI ATTI RECANTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

ALLA POLIZIA MUNICIPALE SPETTERÀ, UNITAMENTE ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, DI FARE OSSERVARE LE MISURE MESSE IN ATTO.

Dalla Residenza Municipale, 4 maggio 2021



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARA MARIA LAVARINI

[Handwritten signature of Mara Maria Lavarini]